

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1971

Nuova disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — La iniziativa di una nuova disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio viene promossa con il presente disegno di legge elaborato dalle forze politiche che ebbero a sostenere nel corso di una lunga battaglia parlamentare l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, sulla base di una responsabile valutazione delle esperienze derivanti dalla attuazione concreta della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dei problemi da essa derivati delle questioni rimaste aperte.

Essa muove altresì dalla esigenza di temperare e di armonizzare il nuovo istituto con gli orientamenti emersi in modo largamente unitario nel corso della elaborazione della riforma del diritto di famiglia; con le concezioni e i principi ai quali è stato informato, con gli intendimenti e le cure che hanno determinato tutte le forze politiche democratiche a tracciare norme di profondo rinnovamento dell'istituto familiare, di superamento di anacronistici e vecchi pregiudizi, e nel contempo a improntare la nuova disciplina ad una attenta e penetrante tutela delle situazioni di tutti i membri della famiglia con particolare riguardo a quella dei figli.

In questo più generale quadro viene innanzitutto ribadita la validità dei motivi umani e sociali che hanno ispirato la legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del superamento di una concezione dell'indissolubilità coatta del matrimonio; la giustezza di una scelta che fonda la possibilità giuridica dello scioglimento del matrimonio (o della cessazione dei suoi effetti civili) nella constatazione del fallimento del matrimonio, nell'accertamento di situazioni tali che consentano di ritenere irreversibili e irrimediabili le lacerazioni intervenute nella vita familiare.

Riteniamo che l'unità e la stabilità della famiglia, valori ai quali siamo profondamente sensibili, non si salvaguardino (come tra l'altro si desume dall'esperienza concreta) attraverso una indissolubilità imposta per legge, ma attraverso una più impegnata politica della famiglia, che, prospettando un tipo di rapporti tra i suoi componenti basato sulla parità, sul consenso e sulla autonomia dei coniugi e nel contempo su una ferma tutela della situazione dei figli, incida sulle più profonde e generali cause della crisi della famiglia connessa tra l'altro a distorsioni discendenti dal tipo di sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

Ma affermiamo, altresì, che il modo stesso col quale si è addivenuti alla formazione della legge n. 898 del 1970, le tensioni e le chiusure che hanno accompagnato molta parte del suo *iter* legislativo, la mancanza o comunque la insufficienza di una costruttiva collaborazione, pur nell'ambito delle contrapposte posizioni di principio, non hanno consentito che la legge considerasse in modo adeguato, nonostante la validità di taluni istituti introdotti, situazioni alle quali il legislatore deve garantire adeguata tutela e considerazione.

La stessa esperienza connessa alla prima attuazione concreta della legge, pur avendo rivelato aspetti positivi nella sua generale impostazione, ha messo in luce l'esistenza di carenze, d'altra parte comprensibili in un provvedimento che introduceva per la prima volta nella nostra legislazione un istituto del tutto nuovo.

Tutto ciò ha determinato, tra l'altro, incomprendimenti, preoccupazioni e turbamenti che traggono origine dalle condizioni specifiche del nostro Paese, della sua storia, da problemi che scaturiscono da ragioni di coscienza e da situazioni concrete su cui il nuovo istituto è venuto ad incidere. Si sono così venute a creare tensioni che rischiano di turbare la pace religiosa e lo stesso più generale quadro democratico sul quale finirebbero per incidere gravemente contrapposizioni atte a determinare profonde lacerazioni, e a riaprire controversie storicamente superate.

Di qui l'esigenza, responsabilmente avvertita dalle forze che hanno sostenuto con impegno la introduzione del divorzio nella nostra legislazione, non solo come conquista di civiltà, ma come momento necessario di un più generale rinnovamento degli istituti familiari, di proporre all'attenzione del Parlamento una nuova disciplina del divorzio che sostituisca quella attualmente in vigore apportandovi quelle sostanziali innovazioni e modificazioni che discendono da una più matura ed attenta riflessione non solo delle esperienze sin qui tratte dalla attuazione della legge, ma dal modo col quale il divorzio incide in una realtà familiare e sociale complessa ed eterogenea. Una nuova disciplina,

cioè, che consideri con particolare attenzione, e ne tragga le giuste conseguenze sul terreno legislativo, il fatto che il divorzio, pur essendo la sanzione giuridica di un matrimonio fallito, determina ripercussioni e riflessi profondi nella famiglia nel suo complesso, in tutti i suoi componenti, e soprattutto sui figli. Di questi riflessi e conseguenze il legislatore deve preoccuparsi, superando quindi una più ristretta visione individualistica del divorzio discendente da una concezione di tipo contrattualistico del matrimonio: e non solo in ordine ai figli, ma anche in relazione alle particolari situazioni dei coniugi, alle loro esigenze, problemi e preoccupazioni di ordine familiare, morale, di cui la legge deve farsi carico pur nell'ambito di un procedimento teso a dare sanzione giuridica ad un fallimento giudicato irreversibile del matrimonio.

Questa la impostazione, il respiro nuovo, più moderno — perchè più attento a reali e autentiche esigenze non solo materiali, ma anche morali — da cui discende la nuova disciplina del divorzio, che proprio per ciò trasfonde e trasforma istituti e norme dell'attuale legge in un complesso assai più ampio di norme che costituiscono, per i motivi ispiratori, per le profonde modificazioni e per i nuovi istituti, una integrale innovazione della legge vigente.

Questa la impostazione che consente di saldare la nuova disciplina non solo alle profonde modificazioni apportate — anche se ancora in modo non definitivo — al diritto di famiglia (nuova regolamentazione della separazione, superamento del concetto di « colpa », piena riconoscibilità dei figli adulterini) ma soprattutto alla concezione, a cui tale riforma si è ispirata, e cioè ad una visione organica della famiglia, alla tutela dei figli e del coniuge più debole, alla possibilità di un intervento più penetrante del giudice per attuare questa tutela e garantirne l'efficacia.

Una regolamentazione nuova, dunque, del divorzio, nei contenuti sostanziali e procedurali per la diversa considerazione e disciplina dei casi di divorzio, per la diversa individuazione, valutazione e rilevanza giuridica dei motivi di opposizione e quindi per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il nuovo ruolo espletato dal giudice. Una regolamentazione nuova per il complesso di nuovi istituti che modificano in modo qualitativamente incisivo la situazione dei figli e la tutela del coniuge più debole: per le modifiche procedurali, per la considerazione e regolamentazione di situazioni che discendono dalle sentenze di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dei rapporti tra giudizi di divorzio e quelli di annullamento del matrimonio proposti davanti alle giurisdizioni ordinarie e a quelle ecclesiastiche.

In pari tempo esso riafferma e salvaguarda i principi irrinunciabili della sovranità e laicità dello Stato e la sua piena potestà — confermata dalla pronunzia della Corte costituzionale — di disciplinare gli effetti civili del matrimonio ugualmente per quello civile che per quello concordatario.

A questi motivi ideali umani e sociali riteniamo di essere rimasti profondamente coerenti nella elaborazione e formulazione dei singoli istituti, che riteniamo ora — sia pure brevemente — di illustrare.

I primi articoli del disegno di legge ripropongono con diversa e più logica sistemazione, ed attraverso le modifiche dell'articolo 148 del codice civile, i casi nei quali sono consentiti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso ai sensi dell'articolo 82 del codice civile e regolarmente trascritto.

Per le ipotesi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio vengono proposte modifiche che riguardano:

a) la esclusione, come ipotesi di scioglimento del matrimonio, del caso del matrimonio non consumato, che invece viene considerato, all'articolo 23 come causa di nullità, proponibile dopo il decorso di un anno dal matrimonio: con inserimento di detta norma nel quadro dell'articolo 123 del codice civile; che prevede e regola altre ipotesi di annullamento del matrimonio quali la impotenza.

Il disegno di legge si preoccupa altresì di disciplinare transitoriamente la sorte dei giudizi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurati, a nor-

ma della vigente legge, sulla base della mancata consumazione del matrimonio: prevedendo la possibilità di convertire la originaria domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in domanda di nullità, con la convalida dell'attività procedurale già svolta;

b) la limitazione della possibilità di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio ottenuto all'estero dal cittadino « straniero da almeno un anno » (art. 2);

c) la esclusione della possibilità di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di condanne penali riportate da uno dei coniugi, allorchè la convivenza coniugale sia ripresa, ovvero sia trascorso un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 3);

d) la previsione di un più lungo periodo di separazione legale (sette anni), nel caso in cui colui che propone la domanda abbia già ottenuto precedentemente sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di modifiche che tendono da un lato ad una più esatta e logica sistemazione di istituti giuridici (come nel caso del matrimonio non consumato) e dall'altro ad una più attenta regolamentazione di taluni casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sia per evitare che ci si serva di norme come espedienti in contrasto con la loro vera portata e finalità, sia per precisare che talune situazioni (condanne penali) sono considerate dal legislatore come causa di scioglimento del matrimonio solo in quanto siano state considerate e ritenute tali da determinare una insanabile lacerazione nel matrimonio. Si è inoltre inteso scoraggiare i divorzi ripetuti, con la richiesta, per il caso di un successivo divorzio, di un più lungo periodo di separazione.

L'articolo 4 disciplina la forma e le modalità di presentazione della domanda (che deve essere corredata solo dalla copia integrale dell'atto di matrimonio). Negli articoli 5 e 6 viene regolata l'udienza di compa-

rizzazione delle parti innanzi al presidente del Tribunale e l'esperimento del tentativo di conciliazione. Particolare rilievo assume, a questo proposito, la innovazione che consente al presidente del Tribunale, nel caso in cui, specie in presenza dei figli minori, ravvisi la sussistenza di concrete possibilità di conciliazione tra i coniugi, di reiterare il tentativo di conciliazione anche in più volte, nel termine complessivo di un anno dalla data di comparizione. In tali casi il presidente del Tribunale potrà designare persone qualificate (assistenti sociali) incaricandole di assistere ed aiutare i coniugi ai fini della conciliazione.

L'articolo 7 prevede e disciplina le ipotesi nelle quali il coniuge convenuto, all'udienza di comparizione innanzi al presidente del Tribunale, si opponga motivatamente alla domanda di divorzio. Con una innovazione rilevante rispetto alla precedente disciplina la norma prevede la possibilità per il presidente del Tribunale, di sospendere la causa per il periodo determinato in relazione ad una valutazione che riguarda da un lato la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della opposizione e dall'altro l'esigenza del mantenimento in vita, sia pure temporaneo, del vincolo matrimoniale.

Per quanto concerne i motivi posti a fondamento dell'opposizione, assumono rilievo, in base alla disposizione della norma proposta, quelli di carattere familiare e quelli di ordine morale. In relazione a questi ultimi si pone il problema se, tra i motivi morali, quelli di ordine religioso debbono essere espressamente considerati.

Quanto al tempo della sospensione esso è indicato nella norma nel periodo massimo di 18 mesi, estensibili a 24 mesi nel caso in cui oltre ai motivi sopraindicati, esistano figli minori: o nel caso in cui il giudice ritenga di dare rilievo, se si tratta di domanda fondata su separazione giudiziale, ai fatti e comportamenti che, in base alla sentenza, risultano essere stati determinati dalla separazione stessa.

La portata dell'innovazione prevista dall'articolo 7 appare quindi in tutta la sua rilevanza: si tratta, per il caso di opposizione, di sostituire l'automatismo previsto nella leg-

ge vigente (e per la quale l'opposizione o è irrilevante o sposta automaticamente a 7 anni il periodo di decorrenza dalla separazione) con una valutazione discrezionale da parte del giudice che consente di considerare situazioni (relative al coniuge e ai figli minori) che consiglino di rinviare — ma sempre nell'ambito di un periodo determinato — la causa di divorzio; respingendo nel contempo opposizioni puramente dilatorie, mosse da ragioni ingiustificate o da finalità deteriori non certo meritevoli di tutela.

In questo ambito la norma proposta supera anche il concetto di separazione per colpa, armonizzandosi così con le significative innovazioni contenute nella riforma del diritto di famiglia approvata dalla Camera.

L'articolo 8 disciplina i rapporti tra i giudizi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i giudizi di annullamento di matrimonio contratto a norma del codice civile o di nullità del matrimonio celebrato con rito religioso, per quanto attiene alla salvaguardia delle statuizioni relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ai provvedimenti relativi alla prole contenuti nella sentenza di divorzio. Si viene così a colmare una lacuna attualmente esistente e per la quale la sopravvenienza di una sentenza di annullamento o di nullità — che non contiene disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla tutela della situazione dei figli — mette nel nulla le statuizioni già acquisite a tal riguardo nella pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si è altresì stabilito — per gli stessi motivi e finalità — che il processo di divorzio possa proseguire, al fine di ottenere detti provvedimenti, anche nel caso in cui nel corso dello stesso sia intervenuta una sentenza di nullità o di annullamento ed ancora che esso possa essere, per gli stessi fini, instaurato successivamente a queste pronunzie. In tali casi, ovviamente, nel determinare i provvedimenti, il giudice terrà conto, oltrechè dei criteri stabiliti in via generale nel presente disegno di legge, anche dei fatti e comportamenti che hanno dato causa alla nullità del matrimonio.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 contengono le disposizioni procedurali che regolano il giu-

dizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Va sottolineata, a questo proposito, la procedura più rapida prevista dall'articolo 11 per il caso in cui non vi siano figli, e che tra i coniugi non vi siano questioni patrimoniali da risolvere. In tale situazione, fallito il tentativo di riconciliazione, il presidente del Tribunale rimette direttamente la causa all'udienza collegiale, evitandosi così la fase del processo ora affidata al giudice istruttore.

L'articolo 26 inoltre stabilisce che — al fine di rendere meno oneroso il costo dei processi di divorzio — le parti possano stare in giudizio senza ministero di avvocati.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 13 al 21 regolano in modo ampio e penetrante i problemi relativi alla tutela dei figli e del coniuge economicamente più debole.

Si tratta di un complesso di norme che qualificano il disegno di legge e innovano profondamente rispetto all'attuale disciplina.

Gli aspetti più significativi di tali innovazioni sono costituiti:

1) da un più incisivo intervento del giudice in ordine all'accertamento e alla pronunzia dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, provvedimenti che possono essere anche diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo qualora ciò sia conforme all'interesse dei figli minori degli anni 14 (art. 13);

2) da una più dettagliata previsione dei doveri dei genitori in ordine al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, dell'esercizio delle loro facoltà e potestà (articolo 13);

3) la possibilità, per il pubblico ministero, di impugnare la sentenza nei casi che riguardano non solo gli interessi patrimoniali dei figli minori, ma anche le disposizioni relative all'affidamento, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione degli stessi;

4) una più attenta regolamentazione dei doveri per la determinazione dei contributi da corrispondere periodicamente al coniuge che non abbia adeguati redditi propri. In par-

ticolare si è stabilito che la corresponsione di tali contributi in una unica soluzione deve essere autorizzata dal giudice a tutela del coniuge (art. 14);

5) la disciplina della procedura attraverso la quale è possibile dare concreta attuazione alla norma, prevista nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, che consente al coniuge che ne ha diritto e ai figli, di ottenere che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata loro direttamente. Questa disposizione infatti, è rimasta praticamente inattuata non essendo state previste idonee norme procedurali (articolo 16);

6) la possibilità per il coniuge di vedersi, già nella sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, attribuita una quota della pensione di reversibilità per il caso di premorienza dell'altro coniuge (art. 20);

7) la continuazione per il coniuge divorziato, che non ne abbia titolo proprio (e a favore del quale sia stato riconosciuto il diritto all'assegno per difetto di redditi propri) del diritto a fruire delle prestazioni mutualistiche e assistenziali di cui per legge godeva o avrebbe goduto per la sua qualità di coniuge (articolo 24).

Ovviamente sono riproposte e in taluni casi migliorate e precisate, altre disposizioni contenute nella vigente legge, sulle garanzie reali e personali da prestarsi da chi è obbligato al versamento di assegni a favore del coniuge e dei figli nel caso in cui esista il pericolo che egli possa sottrarsi allo adempimento di tali obblighi (articolo 15); sulla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la misura e le modalità di corresponsione degli assegni e dei contributi per essi e per l'altro coniuge (articolo 19) e di quelle relative alle quote di pensione di reversibilità (articolo 20); sull'esercizio della potestà sui figli, sulla amministrazione dei loro beni, sul controllo del giudice tutelare (articolo 21).

Altre innovazioni di notevole rilievo — e che riguardano situazioni connesse alla pronunzia di scioglimento o di cessazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli effetti civili del matrimonio — sono previste:

dall'articolo 22 che, modificando l'articolo 89 del codice civile esclude il divieto per la donna di contrarre nuove nozze se non dopo il decorso di 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio nel caso in cui la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dello stesso sia fondata sulla separazione giudiziale o di fatto;

dall'articolo 24 che consente il riconoscimento dei figli adulterini anche in presenza di figli legittimi senza dover esperire la lunga e complessa procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 252 del codice civile: ma subordinando invece il riconoscimento al consenso dei figli maggiori di 18 anni o dell'altro genitore nel caso di figli minori di tale età;

dall'articolo 27 che consente al cittadino straniero di mantenere la cittadinanza italiana anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo il caso che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza riacquisti la cittadinanza di origine.

L'articolo 28, infine, detta norme transitorie per le quali ai giudizi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio — promossi in base alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non definiti prima dell'entrata in vigore della legge pro-

posta — si applicheranno le nuove norme in ordine alle ulteriori fasi del processo. Le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 25 si applicheranno altresì, su domanda della parte interessata, ai giudizi definiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Si tratta, dunque, di un complesso di innovazioni di grande rilievo che ristrutturano integralmente la legge 1° dicembre 1970, n. 898, (di cui perciò è prevista nell'articolo 28 in modo espresso la abrogazione), disciplinando in modo nuovo l'istituto del divorzio alla luce di una visuale più moderna e più sensibile delle esigenze della famiglia e della tutela di tutti i suoi componenti.

Riteniamo che il presente provvedimento risponda assai meglio ai problemi che, in questa materia così delicata, scaturiscono dalla nostra società, dalle esigenze, dalla coscienza e dalla sensibilità dei suoi strati popolari: risolva le tensioni e le inquietudini insorte, per effetto della introduzione del divorzio nella nostra legislazione, assicurandone nel contempo la sua definitiva acquisizione: costituisca infine un contributo decisivo ad evitare lacerazioni e rotture tra le masse popolari laiche e cattoliche, esiziali allo sviluppo democratico e al progresso sociale e civile del Paese.

Per questi motivi, per il loro grande rilievo politico ma anche sociale ed umano, ne chiediamo al Parlamento l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 149 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il matrimonio contratto a norma del Codice civile si scioglie:

- 1) con la morte di uno dei due coniugi;
- 2) per effetto di sentenza passata in giudicato, che accerta che la comunione spirituale e materiale di vita non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge.

Negli stessi casi di cui al n. 2), cessano, per effetto di sentenza passata in giudicato, gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 del Codice civile e regolarmente trascritto.

La sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è pronunciata dopo che il giudice ha inutilmente esperito il tentativo di conciliazione nelle forme e con le facoltà di rinvio della procedura previste dalla legge ».

Art. 2.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi soltanto nei casi seguenti:

a) quando dopo la celebrazione del matrimonio l'altro coniuge ha riportato una delle condanne previste dall'articolo 3, anche per fatti commessi in precedenza, con sentenza definitiva;

b) se l'altro coniuge, cittadino straniero da almeno un anno, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

c) se vi è stata sentenza definitiva di separazione giudiziale tra i coniugi o omologazione di separazione consensuale o è in-

tervenuta separazione di fatto iniziata anteriormente al 1° dicembre 1968, e le separazioni si siano protratte in modo ininterrotto da almeno 5 anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o, per la separazione di fatto, dalla cessazione effettiva della convivenza.

La durata della separazione deve essere non inferiore a sette anni se, nei confronti di chi propone la domanda, sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di precedente matrimonio.

Art. 3.

Il coniuge può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma della lettera *a*) dell'articolo 2 allorchè l'altro coniuge sia stato condannato:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni 15, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per tentato omicidio o lesioni volontarie gravissime in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di incesto;

d) a qualsiasi pena detentiva per i delitti di violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto a fine di libidine e ratto di persona minore degli anni 14 o inferma, di cui all'articolo 524 del Codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo;

e) a qualsiasi pena detentiva per il reato di induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo, alla prostituzione, nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

f) a qualsiasi pena detentiva con due o più condanne, per i delitti di violazione degli

obblighi di assistenza familiare o maltrattamenti in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo, e per il delitto di circonvenzione in danno del coniuge legalmente separato.

Nelle ipotesi elencate il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

L'azione è proponibile se il coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti considerati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. È altresì proponibile nel caso in cui per gli stessi delitti il procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione di reato; in tal caso il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi.

L'azione può essere proposta anche nel caso in cui il procedimento penale per il delitto di cui alla lettera *c)* si è concluso con dichiarazione di non punibilità per mancanza di pubblico scandalo.

In tutte le ipotesi previste nel presente articolo la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa ovvero sia trascorso un anno dalla conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 4.

La domanda giudiziale si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, o, nel caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente.

Il ricorso deve contenere:

1) l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata;

2) l'indicazione dell'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Il ricorso deve essere corredato dalla copia integrale dell'atto di matrimonio e depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il cancelliere dà comunicazione del ricorso all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

Il presidente del tribunale fissa, con decreto, il giorno della comparizione dei coniugi dinanzi a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto al convenuto a cura del ricorrente; nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o giuridicamente incapace.

Art. 5.

I coniugi devono comparire innanzi al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi d'impossibilità.

Il presidente sente i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano o se il ricorrente dichiara di non insistere nella domanda, il presidente fa redigere il processo verbale di conciliazione o di rinuncia all'azione.

Se la conciliazione tra i coniugi non riesce o il coniuge convenuto non compare, il presidente, dopo avere, qualora lo ritenga utile, sentiti i figli e assunte opportune informazioni, dà con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa adeguati nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. Nel caso di mancata comparizione del convenuto, fissa il termine perentorio entro il quale l'ordinanza stessa deve essergli notificata a cura dell'attore.

L'ordinanza del presidente, prevista dal comma precedente, può essere revocata o modificata dal giudice istruttore su istanza di parte.

Art. 6.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga che sussistano concrete possibilità di conciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, può fissare, con provvedimento motivato, una nuova comparizione delle parti dinanzi a sè per un altro tentativo di conciliazione da esperire entro il termine di tre mesi. Il tentativo di conciliazione potrà essere ulteriormente rinnovato, ma il termine complessivo non potrà superare un anno a partire dalla prima comparizione delle parti.

Il presidente del tribunale può, in tali casi e secondo le circostanze, designare persone qualificate con l'incarico di assistere e aiutare i coniugi ai fini della conciliazione.

Art. 7.

Se il coniuge convenuto, personalmente comparso, dichiara, indicandone i particolari motivi familiari e d'ordine morale, di opporsi alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presidente del tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, valuta la fondatezza dei motivi stessi, e qualora ritenga che essi attengano all'esigenza del mantenimento in vita, sia pure temporaneo, del vincolo matrimoniale, sospende, con provvedimento motivato, la causa per un periodo non superiore a diciotto mesi, a decorrere dalla data di prima comparizione innanzi al presidente stesso.

Qualora l'opposizione si fondi su sentenza di separazione giudiziale, il presidente valuta altresì i fatti e i comportamenti che hanno determinato la separazione, e il periodo di sospensione può essere non superiore ai due anni; la stessa facoltà può essere esercitata in presenza di figli minori.

L'opposizione prevista dal presente articolo dev'essere formulata, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza di comparizione innanzi al presidente del tribunale in sede di conciliazione.

Nel caso di domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di matrimonio

celebrato o trascritto antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, il periodo di sospensione di cui al primo comma non sarà superiore a sei mesi e quello previsto dal secondo comma non sarà superiore ad un anno.

Art. 8.

Qualora, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenga sentenza definitiva di annullamento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, o di nullità del matrimonio celebrato con rito religioso, rimangono salve le statuizioni contenute nella prima sentenza relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, all'affidamento, al mantenimento e all'educazione della prole, nonchè all'esercizio della potestà dei genitori e alla amministrazione dei beni dei figli minori.

Qualora nel corso del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia dedotta la sentenza definitiva di annullamento o di nullità indicata nel comma precedente, il giudizio di scioglimento può proseguire su istanza di parte ai soli fini delle statuizioni previste dagli articoli dal 13 al 25 della presente legge. Il giudizio, per le statuizioni sopra indicate, può essere instaurato anche successivamente alla sentenza definitiva di annullamento o di nullità. Il giudice tiene conto, nel disporre sulle statuizioni previste negli articoli dal 13 al 25, dei criteri fissati in tali articoli nonchè dei fatti e comportamenti che dettero causa alle nullità del matrimonio.

Art. 9.

Nel provvedimento di sospensione della causa a norma degli articoli 7 e 8 il presidente fissa l'udienza in cui il processo deve proseguire. In difetto, qualora non sia richiesta la fissazione entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui è cessata la sospensione, il processo si estingue.

Art. 10.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio, in relazione all'affidamento dei figli, l'assunzione di mezzi probatori ed assumere le informazioni necessarie.

Art. 11.

Il presidente del tribunale adito, qualora, sentiti i coniugi regolarmente comparso, esperito senza risultato il tentativo di conciliazione, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da risolvere, ritenga non necessaria l'acquisizione di mezzi istruttori, invita le parti e il pubblico ministero a precisare le conclusioni e, con ordinanza fissa l'udienza collegiale per la trattazione della causa, designando un giudice relatore con l'incarico di riferire al collegio.

Art. 12.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza d'una delle cause indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge, pronunzia sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove fu celebrato o trascritto il matrimonio di provvedere all'annotazione della sentenza stessa.

La sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 13.

Con la sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del

matrimonio il tribunale dispone a quale dei coniugi i figli devono essere affidati con la vigilanza del giudice tutelare, e assume ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa, ovvero dispone come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento.

In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, i suoi diritti di visita, l'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione, stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, a cui i figli sono affidati, deve osservare.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo, qualora ciò sia conforme all'interesse dei figli che siano minori degli anni 14.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati, riconosciuti o adottati durante il matrimonio, di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione di effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivi di decadenza dalla patria potestà.

Art. 14.

Con la sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di danaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato, e tenendo altresì conto:

a) delle ragioni della decisione e, nel caso in cui questa si fondi su sentenza di separazione personale, dei fatti e comportamenti, menzionati nella stessa, ai quali la separazione sia stata ritenuta addebitabile;

b) del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi.

Su istanza delle parti, o di quella a cui la somma dev'essere assegnata, il giudice può autorizzare che la corresponsione avvenga in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Art. 15.

Il tribunale che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 13 e 14.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Art. 16.

Gli aventi diritto alle prestazioni di cui agli articoli 13 e 14 possono chiedere, nel corso dell'istruttoria, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata loro direttamente.

La domanda può essere proposta anche successivamente alla sentenza del tribunale.

Il giudice istruttore e il tribunale, ordinata la comparizione personale delle parti, del datore di lavoro o di altri terzi obbligati, dispongono, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi istruttori ai fini dell'accertamento dell'esistenza di redditi o di proventi di lavoro.

Il provvedimento che accoglie l'istanza degli aventi diritto alle prestazioni di cui agli articoli 13 e 14, sia se contenuto nella sentenza sia se emesso dal tribunale con ordinanza in camera di consiglio, pone a carico del datore di lavoro o di altri terzi, l'obbligo di versare direttamente agli istanti una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dovuti all'obbligato, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato e dei terzi debitori.

Art. 17.

A seguito della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la moglie mantiene il solo cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

Art. 18.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del Codice di procedura civile, proporre impugnazioni limitatamente ai capi della sentenza che contengono disposizioni relative agli interessi patrimoniali dei figli minori, all'affidamento, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione degli stessi.

Art. 19.

Le parti possono chiedere al tribunale, per giustificati motivi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la misura e le modalità di corresponsione degli assegni e dei contributi di cui agli articoli 13 e 14, contenute nella sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale decide con sentenza, sentite le parti e il pubblico ministero e assunte informazioni.

Art. 20.

Il tribunale, su istanza di parte, può disporre che una quota della pensione o di

altri assegni spettanti per legge al coniuge superstite sia attribuita al coniuge che ne avrebbe avuto diritto qualora non fosse stata emessa sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Anche di queste disposizioni può essere chiesta la revisione a norma dell'articolo 19.

Art. 21.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la potestà sui figli affidatigli, ne amministra i beni con l'obbligo di rendere annualmente il conto al giudice tutelare, e ne percepisce l'usufrutto legale sino a quando non passi a nuove nozze.

L'altro genitore, se ritiene pregiudizievole per il figlio i provvedimenti presi da chi esercita la potestà può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio, ove abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, dispone i provvedimenti che ritiene più adeguati nell'interesse del minore.

Art. 22.

L'articolo 89 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e trascritto. Il divieto non si applica nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 123 del Codice civile o nel caso in cui la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata sulla separazione, giudiziale o di fatto.

Negli altri casi il tribunale può accordare dispensa dal divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito ».

Art. 23.

All'articolo 123 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« La mancata consumazione del matrimonio può essere proposta come causa di nullità, trascorso almeno un anno ».

Art. 24.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 252 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« I figli adulterini possono essere riconosciuti nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 254 del Codice civile dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora questo sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 18 anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 18 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore ».

Art. 25.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non fa venir meno i diritti del coniuge, in cui favore sia stato disposto l'assegno a norma dell'articolo 14, e sempre che il coniuge stesso non ne abbia titolo proprio, a fruire delle prestazioni mutualistiche e assistenziali di cui per legge godeva o avrebbe goduto per la sua qualità di coniuge.

Art. 26.

Restano salve le disposizioni del Codice civile compatibili con le norme della presente legge.

Nelle controversie previste dalla presente legge le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore.

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La donna straniera che si marita ad un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche nei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio previsti dall'articolo 149 del Codice civile, salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine ».

Art. 28.

È abrogata la legge 1° dicembre 1970, numero 898.

Ai giudizi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossi in base alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non definiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicheranno, in ordine alle ulteriori fasi del processo, le norme di cui alla presente legge.

I giudizi instaurati, sulla base dell'articolo 3, n. 2), lettera f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell'attore, proseguire, purchè l'attore stesso converta la domanda di scioglimento in domanda di nullità a norma dell'articolo 23; resta salva l'efficacia dell'attività processuale già svolta.

Qualora, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la parte interessata può domandare al giudice l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli dal 13 al 25.